



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**



**Protocollo di intesa tra  
Agenzia delle dogane e dei monopoli  
e**

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale  
per la realizzazione del progetto  
“Digitalizzazione delle procedure doganali nel sistema portuale del Mar Ligure Occidentale”**

***Le Parti***

- l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito Agenzia, con sede legale in Roma – Via Mario Carucci 71, rappresentata dal Direttore Benedetto Mineo;
- l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, di seguito Autorità, con sede legale in Genova – Via della Mercanzia, 2 16124, rappresentata da Paolo Emilio Signorini, in qualità di Presidente;

***visto***

- il corpus normativo relativo al Nuovo Codice Doganale Comunitario (UCC) costituito da Reg. UE n. 952/2013, Reg. UE n. 2446/2015 Atti delegati, Reg. UE n. 2447/2015 Disposizioni di applicazione, Reg. UE n. 341/2016 – Disposizioni Transitorie, Decisione UE n. 255/2014 Work Program;
- il Regolamento UE n. 910/2014 - eIDAS “*Electronic Identification Authentication and Signature*”;
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni COM(2017)134, “Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione”;
- il Decreto legislativo n. 169/2016 recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge n. 84 del 28 gennaio 1994”;
- il Decreto legislativo n. 232/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169”;
- il Decreto legge n. 179 /2012 (convertito in Legge n. 221/2012), recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
- il Decreto legislativo n. 82 /2005 come modificato dal decreto legislativo 217 del 13 dicembre 2017 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- Il Decreto legislativo n. 101/2018, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che attua le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

- il Piano Strategico Nazionale per la Portualità e la Logistica, approvato con DPCM 26 agosto 2015, azione 6.1 “Digitalizzazione della catena logistica”;
- la Determinazione AgID n. 219/2017 “Approvazione e pubblicazione delle “Linee guida per transitare al nuovo modello di interoperabilità”;
- il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 predisposto dall’Agenzia per l’Italia digitale;

***considerato che***

- l’Agenzia ha sviluppato soluzioni innovative basate sul paradigma “*Internet of things*” applicato alle merci per la digitalizzazione delle procedure doganali nei porti nell’ambito del progetto “PROG0101 Digitalizzazione delle procedure doganali nel porto di Bari-ADM”.
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato il citato progetto, ammettendolo a finanziamento nel Programma Operativo Nazionale (PON) “Infrastrutture e reti 2014-2020” con Presa d’atto dell’Autorità di gestione del PON n. 7455 del 21.07.2017;
- le soluzioni messe a punto dall’Agenzia nell’ambito del citato progetto possono essere utilmente estese e adeguate ad altre realtà portuali e, a questo scopo, l’Agenzia ha avviato uno specifico programma nazionale;
- l’Agenzia e l’Autorità intendono perseguire gli obiettivi di ottimizzare il ciclo portuale e doganale delle merci, razionalizzando gli scambi di informazioni e rendendo più fluidi i passaggi delle merci nei porti efferenti il sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, anche tramite l’interoperabilità tra i sistemi informativi;
- l’Agenzia e l’Autorità intendono perseguire gli obiettivi di sviluppare soluzioni innovative basate su tecnologie avanzate per l’ottimizzazione della catena logistica, per quanto attiene agli aspetti di competenza doganale e portuale;
- l’Agenzia e l’Autorità intendono realizzare congiuntamente il progetto “Digitalizzazione delle procedure doganali nel sistema portuale del Mar Ligure Occidentale”;
- per l’attuazione del progetto è necessario svolgere attività sia in capo all’Agenzia che in capo all’Autorità e gestire in modo coordinato le attività progettuali, assicurando le migliori condizioni di efficienza e di economicità;

***convengono quanto segue***

**Articolo 1**

**Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

## **Articolo 2**

### **Oggetto e finalità**

- a. Oggetto del presente Protocollo è la realizzazione del progetto “Digitalizzazione delle procedure doganali nel sistema portuale del Mar Ligure Occidentale”, finalizzato ad automatizzare le procedure di ingresso/uscita dai varchi portuali e di imbarco/sbarco connesse alle attività doganali di *import ed export* delle merci di rilevanza doganale, nonché alle procedure di pagamento delle tasse portuali e di tracciamento dello stato doganale della merce, negli scali afferenti il sistema portuale, con particolare riferimento a:
- digitalizzare le procedure connesse ai flussi di merci/mezzi nello scalo di Vado Ligure;
  - digitalizzare le procedure connesse ai flussi di merci/mezzi nello scalo di Genova-Prà;
  - sviluppare analisi sugli introiti derivanti dalle tasse portuali;
  - sviluppare analisi nello scalo di Genova, al fine di migliorare i processi doganali, ottimizzandone l’impatto sui processi logistico-portuali;

## **Articolo 3**

### **Durata del protocollo**

1. Il presente Protocollo ha la durata di 3 anni dalla sottoscrizione. Le Parti si impegnano comunque a completare tutte le attività scaturenti dal presente Protocollo che, avviate, non si siano concluse alla data di scadenza.

## **Articolo 4**

### **Impegni delle Parti**

2. Le Parti si impegnano a realizzare, ognuna per quanto di competenza, gli interventi necessari per la realizzazione del progetto, nel rispetto dei contenuti, dei costi, dei tempi e delle modalità descritte in un Documento di progettazione preliminare che sarà condiviso formalmente tra le Parti.
3. Le Parti si impegnano a sostenere, ognuna per quanto di competenza, gli oneri economici relativi all’attuazione del progetto.
4. L’interoperabilità tra i sistemi informativi verrà realizzata in base alle regole tecniche per il dialogo tra pubbliche amministrazioni, definite al livello nazionale dall’Agenzia per l’Italia digitale.
5. Le Parti si impegnano a rendere disponibili i dati necessari ed a garantire l’interoperabilità tra i rispettivi sistemi informativi, nonché a definire le modalità per lo scambio di dati attraverso la sottoscrizione di uno specifico Accordo di servizio.
6. Le Parti, ciascuna per le componenti di rispettiva competenza, si impegnano a garantire, per tutta la durata del progetto e per i 5 anni successivi alla scadenza, la manutenzione e la gestione di quanto realizzato nell’ambito del progetto, al fine di assicurarne il buon funzionamento e la continuità operativa.

## **Articolo 5**

### **Attribuzioni e responsabilità dell’Autorità**

1. L’Autorità si impegna a:

- a) assicurare la coerenza delle soluzioni progettuali con i processi del ciclo portuale di sua competenza nonché con le esistenti dotazioni infrastrutturali e logistiche del porto;
- b) assicurare la realizzazione delle componenti progettuali di propria competenza;
- c) assicurare, ove necessario al progetto, la realizzazione di interventi sulle infrastrutture fisiche e/o opere edili sul sedime portuale e/o sulle aree di propria competenza;
- d) assicurare la disponibilità di connessioni per l'alimentazione elettrica degli apparati attivi e passivi e alla rete telematica con connessione ad *internet* nei punti ove se ne ravvisi la necessità (es: ai varchi portuali);
- e) assicurare l'attrezzaggio dei nodi con gli apparati per la rilevazione dei flussi dei mezzi e delle merci;
- f) concedere le autorizzazioni, ove necessarie, per le attività progettuali nonché per l'attivazione dei sistemi realizzati, per quanto di propria competenza.

#### **Articolo 6** **Attribuzioni e responsabilità dell'Agenzia**

1. L'Agenzia si impegna a:
  - a) assicurare la coerenza delle soluzioni progettuali con le procedure del ciclo doganale di propria competenza (es: *import/export*, pagamenti);
  - b) assicurare la realizzazione delle componenti progettuali di propria competenza;
  - c) concedere le autorizzazioni, ove necessarie, per le attività progettuali nonché per l'attivazione dei sistemi realizzati, per quanto di propria competenza.

#### **Articolo 7** **Modalità di gestione del progetto**

1. Ciascuna delle Parti si impegna a costituire, entro 20 giorni dalla sottoscrizione del Protocollo, un proprio team di progetto, e a nominare un proprio referente, dandone comunicazione all'altra Parte.
2. I referenti hanno il compito di coordinare le attività dei team, di monitorare lo stato di avanzamento delle attività e i relativi costi, di valutare i *deliverables*, nonché di assicurare la complementarità delle soluzioni progettuali.
3. Le attività progettuali si svolgeranno in base al Documento di progettazione preliminare e al Piano di lavoro approvati dalle Parti, nei quali saranno indicate le attività progettuali e la relativa pianificazione. Il Piano verrà aggiornato periodicamente e eventualmente modificato, se necessario, in accordo tra le Parti.
4. Entro 20 giorni dalla sottoscrizione del Protocollo verrà effettuata la riunione di avvio delle attività progettuali.
5. Le Parti monitorano costantemente l'andamento del progetto attraverso i propri referenti che, con cadenza almeno trimestrale o quando una delle Parti ne ravvisi l'esigenza, verificano lo stato di

avanzamento delle attività. Di tali incontri viene dato conto in un apposito verbale che è comunicato alle Parti a cura dei rispettivi referenti.

#### **Articolo 8** **Variazioni di parti del progetto**

1. Ogni variazione del progetto, che ciascuna delle Parti dovesse ritenere utile o necessaria, deve essere concordata tra le Parti.

#### **Articolo 9** **Modalità di gestione dello scambio dati**

1. I dati e le informazioni oggetto del presente Protocollo sono elaborati dai sistemi informativi delle Parti, all'interno dei servizi applicativi attinenti ai rispettivi compiti istituzionali.
2. Le modalità tecniche per l'interoperabilità tra i sistemi informativi saranno definite in uno specifico Accordo di servizio approvato dalle Parti e si limiteranno ai soli dati necessari alla realizzazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

#### **Articolo 10** **Titolarità del dato**

1. Lo scambio dei dati tra le Parti lascia invariata la rispettiva titolarità, in ottemperanza a quanto previsto dal art. 5, comma 4, del DPCM n. 242 del 4 novembre 2010.
2. I dati messi a disposizione dall'Autorità restano di titolarità della stessa e l'Agenzia non può, in alcun caso, cedere a terzi i dati cui accede per effetto del presente Protocollo.
3. I dati messi a disposizione dall'Agenzia restano di titolarità della stessa e l'Autorità non può, in alcun caso, cedere a terzi i dati cui accede per effetto del presente Protocollo.
4. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo, in conformità al disposto del D.Lgs. 101/2018 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

#### **Articolo 11** **Diffusione delle informazioni**

1. Le Parti si impegnano a concordare la diffusione delle informazioni e le attività di comunicazione (es. eventi, comunicati stampa) relative ad attività e risultati del progetto, senza rilasciare o rendere note informazioni riservate condivise fra le Parti durante le attività del Progetto.
2. Le Parti, anche dopo la conclusione dell'attività, si impegnano a non divulgare documenti e informazioni la cui riservatezza sia stata espressamente sancita per iscritto.

**Articolo 12**  
**Oneri economici**

1. Gli oneri economici necessari alla realizzazione e gestione del Progetto saranno a carico delle Parti, per quanto di rispettiva competenza.
2. L'acquisto di nuovi apparati, necessari per rendere operativa l'automazione delle procedure, come indicato all'articolo 2, dovrà tenere conto della compatibilità e integrazione con gli apparati e sistemi esistenti.

**Articolo 13**  
**Controversie**

1. Ogni controversia derivante dalla interpretazione, dall'esecuzione ovvero dalla risoluzione del presente Protocollo, che non si possa risolvere amichevolmente in via amministrativa, sarà devoluta al Foro di Genova.

**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

**IL DIRETTORE**  
**Benedetto Mineo**

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo Emilio Signorini**